



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 2° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Ragioneria generale e gestione risorse umane

Unità Operativa

Trattamento giuridico e Gestione del personale

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 119

DEL 03-12-2011

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time di tipo verticale nella misura del 50% con la dipendente Sig.ra Panarello Paola Istruttore Amm.vo Cat. Economica C5 con prestazioni di 18 ore settimanali a decorrere dall'1.01.2012 (matr. 1128)

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che con istanza del 17.11.2011, assunta al protocollo in data 24.11.2011 al n. 0039409/11 la dipendente Sig.ra Panarello Paola nata a Messina il 16.10.1960, Istruttore Amm.vo Cat. Economica C5 ha chiesto ai sensi della normativa vigente, di modificare l'orario di lavoro, da tempo pieno a part-time di tipo verticale, nella misura del 50% per complessive 18 ore di lavoro settimanali con prestazioni di 9 ore giornaliere nei giorni di martedì e giovedì a decorrere dall'1.01.2012, per motivi personali;

VISTO il nulla - osta del Dirigente del 2° Dipartimento Dott. Antonio Calabrò, apposto in calce sull'istanza summenzionata;

CONSIDERATO che la Sig.ra Panarello Paola è stata assunta l'1.08.1988 alle dipendenze di questo Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 successivo a quello dell'1.04.1999;

LETTO il comma 14 dell'art. 4 del C.C.N.L. summenzionato che così recita: "I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico";

LETTO altresì il parere dell'ARAN del 04.11.2007 che chiarisce quanto previsto dal comma 14 dell'art. 4 del C.C.N.L. del 14.09.2000 che recita: "I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione. Si tratta di un diritto potestativo riconosciuto a favore del dipendente, che se ritiene di decidere di tornare a tempo pieno, se invece il dipendente non esercita tale diritto, perché ha interesse a rimanere a tempo parziale, il suo rapporto non subisce alcuna modifica e rimane a tempo parziale e senza obbligo di espletare nuovi inquadriamenti quando il rapporto viene trasformato da tempo pieno a"

tempo parziale tale trasformazione non ha alcuna scadenza salvo quanto previsto dal citato comma 14;

VISTI i commi 2 e 7 del summenzionato art.4 del C.C.N.L. del 14.09.2000;

VISTO, altresì, C.C.N.L. 2002-2005;

CONSIDERATO che si può aderire alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro avanzata dalla dipendente Sig.ra Panarello Paola da tempo pieno a part-time di tipo verticale per complessive 18 ore di lavoro settimanali da effettuarsi 9 ore il martedì e 9 ore il giovedì a decorrere dall'1.01.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 25.02.2000, n°61

VISTO l'art.1 commi da 56 a 58 - della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n°662, che detta nuove regole in materia e la Circolare esplicativa n°3787 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 27.12.1997, n° 449 che al comma 27 dell'art.39 prevede che "le disposizioni dell'art.1 commi 58 e 59 della legge 23 dicembre 1996 n°662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle Regioni e degli Enti Locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo", mentre al comma 25 prevede la possibilità di partecipare ai trattamenti accessori in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato;

VISTO l'art. 73 della legge n°133/2008 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25.06.2008, n°112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che apporta modifiche ai commi 58 e 59 dell'art.1 della legge 23.12.1996, n°662;

VISTO, altresì, il D.L.vo n°79 del 28 marzo1997, convertito in legge 140 il 28 maggio 1997, che, tra l'altro riduce da tre a due anni l'arco di tempo per il quale è possibile richiedere il rientro in servizio a tempo pieno;

VISTA la L.R. n. 48/1997,

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito nella Regione Siciliana della legge Regionale n. 23 del 07/09/1998;

#### DETERMINA

ACCOGLIERE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time verticale nella misura del 50%(18 ore settimanali), avanzata in data 17.11.2011 dall'istruttore Amm.vo Cat. Economica C5 Sig.ra Panarello Paola, nata il 16.10.1960;

DARE ATTO, che le prestazioni lavorative, nella misura di 9 ore, si svolgeranno nelle giornate di martedì e giovedì per un totale di 18 ore settimanali;

DARE ATTO, altresì, che il trattamento economico sarà proporzionale alle prestazioni lavorative, mentre il trattamento previdenziale e di fine rapporto viene disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge 554/1985 e successive modifiche ed integrazioni;

STABILIRE che il rapporto di lavoro a part-time di tipo verticale, avrà inizio a decorrere dall'1.01.2012 e per un periodo non inferiore ad un biennio, ai sensi dell'art.4 comma 14 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e del parere ARAN del 24.01.2002.

CHE la dipendente potrà decidere di tornare a tempo pieno prima della scadenza del biennio nei termini previsti da comma 14 dell'art.4 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000;

STABILIRE, inoltre, che la dipendente a tempo parziale, verticale, ha diritto ad un numero di giorni di ferie, di qualsiasi tipo di assenza, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno e dei permessi della L.104/92 riproportionati in relazione ai giorni effettivi lavorativi del mese, così come previsto dall'art.6 comma 8 del più volte citato C.C.N.L. del 14.09.2000;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

Il Responsabile U.O.  
(Dott. Antonino Castriciano)



IL DIRIGENTE  
(Avv. Antonino Calabrò)

